STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 189

Personale delle stazioni

Nel primo triennio di applicazione della presente legge, le promozioni alle qualifiche di capo stazione principale, capo gestione principale, capo telegrafista principale e interprete principale, sono riservate, nel limite dei posti di pianta disponibili, al personale inquadrato nelle qualifiche di capo stazione di 1ª classe ad personam, capo gestione di la classe ad personam, capo telegrafista di la classe ad personam ed interprete di 1ª classe ad personam che abbia almeno tre anni di anzianita' complessiva nella qualifica di provenienza e in quella di inquadramento. Nel primo triennio di applicazione della presente legge, il personale inquadrato nelle qualifiche di capo stazione di 1ª classe, capo gestione di la classe, capo telegrafista di 1ª classe e interprete di 1ª classe, che, entro il 31 dicembre successivo alla data di entrata in vigore della legge medesima, abbia almeno tre anni di anzianita' nelle qualifiche di provenienza e di inquadramento, puo' essere inquadrato, rispettivamente, nelle qualifiche di capo stazione di 1ª classe ad personam, capo gestione di 1ª classe, ad personam, capo telegrafista di 1ª classe ad personam e interprete di 1ª classe ad personam nel limite dei posti che in queste ultime qualifiche si renderebbero annualmente vacanti sulla base delle piante organiche in vigore dal 1 gennaio 1958. Gli inquadramenti suddetti avverranno mediante graduatorie distinte per ogni qualifica formulate col criterio del merito comparativo, dalle competenti commissioni di avanzamento. Il personale proveniente dalle soppresse qualifiche di sottocapo, alunno d'ordine ad personam e aiutante ad personam potra' pervenire alle qualifiche di capo stazione di 1ª classe, capo gestione di la classe, capo telegrafista di la classe ed interprete di 1ª classe alle condizioni e con le anzianita' previste dal precedente ordinamento per la promozione al grado 8° delle stazioni. Il personale delle stazioni di grado inferiore al 10° del preesistente ordinamento che alla data di entrata in vigore della presente legge risulti in possesso di tutte le abilitazioni del servizio di stazione ed abbia svolto mansioni di dirigente al movimento per 600 giornate di effettivo servizio, di cui almeno 300 nell'ultimo triennio, o che, gia' in possesso delle suddette abilitazioni, abbia svolto mansioni proprie del grado 10° del preesistente ordinamento per ugual periodo, viene inquadrato, se provvisto di licenza di scuola media o di titolo equipollente, nella qualifica di aiutante ad personam, purche' ritenuto non demeritevole dalle commissioni di avanzamento. Allo stesso trattamento e' ammesso il personale di cui al comma precedente che sia sprovvisto del titolo culturale in esso indicato, previo superamento di un esame di idoneita' con prove scritte, orali ed

eventualmente pratiche a carattere professionale. L'inquadramento viene effettuato mediante graduatoria unica comprensiva degli agenti di cui ai comma terzo e quarto, tenendo conto del grado di provenienza, dell'anzianita' di grado e di servizio e del numero delle giornate di prestazioni nelle mansioni indicate al terzo comma, quali elementi concorrenti alla formulazione della graduatoria stessa; in caso di parita', la precedenza e' determinata in base ai criteri di cui all'art. 63. Previo giudizio favorevole della commissione d'avanzamento, viene inquadrato nella qualifica di assistente di stazione il personale che, in possesso delle relative abilitazioni, abbia svolto, alla data di entrata in vigore della presente legge, mansioni proprie del grado 10° o di guardamerci del preesistente ordinamento per un periodo uguale a quello indicato nel terzo comma.

Versione in vigore dal 14 maggio 1958, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 26 marzo 1958, n. 425
Titolo	IX — Disposizioni finali e transitorie
Capo	IV — Disposizioni speciali per il personale dell'esercizio
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/stato-giuridico-del-personale-delle-ferrovie-dello-stato/art-189-personale-delle-stazioni/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it